

Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2008 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Commissario giudiziale – Parere ex art. 180 legge fall. – Funzione.

Il parere del commissario giudiziale ha la funzione di informare il Tribunale, a prescindere dalla presentazione di specifiche opposizioni od eccezioni, non solo in relazione all'eventuale compimento di atti di frode o di atti non autorizzati da parte del debitore, ma anche su tutti gli aspetti che possono assumere qualche rilevanza ai fini della omologazione del concordato preventivo, specialmente se emersi dopo la votazione dei creditori, al fine di verificare la permanenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, tra le quali la stessa fattibilità. (gl) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

IL CASO.it

DECRETO

- letto il ricorso depositato il 28.11.2007 con cui la O. I. srl, in persona del legale rappresentante, ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;
- visto il decreto depositato in data 19.12.2007 con cui questo Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità della proposta e ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo;
- letta la relazione del C.G. ex art. 172 l.f. del 22.1.2008;
- convocata l'adunanza dei creditori per la data fissata nel decreto e procedutosi, in data 25.1.2008 alle votazioni sulla definitiva proposta del debitore;
- verificato che nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori il concordato è risultato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.f. atteso che, sull'ammontare totale dei crediti ammessi al voto, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del concordato i creditori rappresentanti crediti per totali € 13.055.853,72 su € 13.796.839,01, mentre la maggioranza dei crediti ammessi corrisponde ad € 6.898.420,51, e solo n. 2 creditori per un totale di € 21.254,31 hanno espresso voto contrario;
- fissata avanti il Tribunale l'udienza del 4.4.2008 per l'inizio del giudizio di approvazione;
- letto il parere del C.G. ex art. 180 l.f. depositato il 11.3.2008 e l'integrazione del 12.6.2008;
- considerato che, nel suo parere, così come integrato a seguito di istruttoria ex officio, il C.G. ha ritenuto che sia a rischio la fattibilità del concordato, in quanto vi sono elementi che fanno seriamente ritenere non solvibile in ordine agli impegni assunti con il concordato la società N. O. srl;
- ritenuto infatti che:
 - la N. O. srl ha un patrimonio di soli € 20.000,00;
 - al 23.5.2008 essa è debitrice verso la O. I. srl in concordato per prelievi di magazzino effettuati e non pagati per € 1.377.002, di cui scaduti € 82.657,98;
 - il controvalore dei prelievi di merce effettuati nel primo semestre del 2007, pari ad € 743.921,82 avrebbe dovuto essere pagato in tre rate, con scadenza al 31.12.2007, al 30.6.2008 ed al 31.12.2008, e già la prima rata non è stata pagata ed è stata dilazionata in cinque successivi pagamenti scadenti da febbraio a luglio 2008;
 - N. O. srl ha quindi difficoltà ad onorare i propri debiti con la società O. I. srl in concordato;
 - tali circostanze sono segno di evidente difficoltà finanziaria, e mettono in dubbio l'adempimento del concordato sotto il profilo della fattibilità dello stesso piano approvato dai creditori;
 - l'inadempimento della N. O. srl, quale affittuaria e futura cessionaria del ramo di azienda di

O. I. srl, non consentirebbe di realizzare la percentuale promessa ai creditori, potendo comportare, in estrema ipotesi, anche un decremento della percentuale dal 59,29% al 24,63% (su queste circostanze, vedi l'integrazione del parere del c.g. del 27.5.2008); la N. O. srl non ha prestato idonee garanzie per l'adempimento dei suoi obblighi.

Va quindi ritenuto che non sussistono le condizioni di legge per l'approvazione della proposta concordataria da parte del Collegio ai sensi dell'art. 180, co. 4, prima parte, l.f., atteso che non sussiste il requisito della concreta fattibilità, essenziale per l'omologazione del concordato.

In particolare, si ritiene che il parere del c.g. abbia la funzione di informare il Tribunale, a prescindere dalla presentazione di specifiche opposizioni od eccezioni, non solo in relazione all'eventuale compimento di atti di frode o di atti non autorizzati da parte del debitore, ma anche e soprattutto su tutti gli aspetti che possono assumere qualche rilevanza ai fini della omologazione del c.p., specialmente se emersi dopo la votazione dei creditori, al fine di verificare la permanenza di tutte le condizioni di ammissibilità del c.p., tra le quali, particolarmente, la stessa fattibilità del concordato preventivo (cfr. Trib. Ancona 23 febbraio 2006, inedita).

IL CASO.it

Si osserva infatti che il parere del c.g. ex art. 180 l.f. non può essere indirizzato ai creditori, perché hanno già votato, e neppure alle parti costituite, poiché il termine per il suo deposito (dieci giorni anteriori alla udienza di omologazione) coincide con quello di costituzione di tutte le parti, ma solo al Tribunale, per consentirgli di valutare se il concordato sia tuttora fattibile e meriti di essere omologato.

Il concordato preventivo non può pertanto essere omologato.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.f., a cura della cancelleria, ed è comunicato al debitore ed al commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.f.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società O. I. srl, con sede in Vicenza * n. *, con domanda presentata il 28.11.2007, così provvede: rigetta il concordato preventivo di cui all'indicata proposta; dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al commissario giudiziale ed al liquidatore. Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 19.6.2008.